



ODCEC di Roma Roma, 25 marzo 2024

Formazione Professionale continua

Novità relative alla normativa delle Controlled Foreign Companies (CFC)

Dott.ssa Lucia Pagliari

Membro Commissione fiscalità internazionale Sottocommissione Fiscalità Internazionale e Diritto Comunitario





NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART 3 DEL D.LGS. 209/2023 CHE HA ATTUATO LA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE semplificazione e coordinamento con normativa Pillar 2

Norma in vigore fino al 2023

Art 167, 4 comma lettera a): I soggetti controllati non residenti:

sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che a cui sarebbero soggetti qualora residenti in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

Norma in vigore dal 2024 Art 167, 4 comma lettera a): I soggetti controllati non residenti:

sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.





NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART 3 DEL D.LGS. 209/2023 CHE HA ATTUATO LA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

Finalità di semplificazione del calcolo rispetto a quello previgente e razionalizzazione e coordinamento con la normativa della Global Minimum Ta

- ART 167, 4 comma, lettera a), modifica le modalità e la procedura di calcolo dell'ETR;
- 1) METODO DELL'ETR CONTABILE: Tassazione effettiva inferiore al 15%

ETR = <u>imposte correnti dovute e imposte anticipate e differite in bilancio</u>

Utile ante imposte in bilancio

se ETR =/> 15% NO CFC

- Solo se bilancio è oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio
- Se ETR <15% o bilancio non certificato si procede alla procedura di calcolo ordinaria dell'ETR





NOVITA' INTRODOTTE DALL'ART 3 DEL D.LGS. 209/2023 CHE HA ATTUATO LA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

2) METODO DELL'ETR ORDINARIO: Tassazione effettiva inferiore alla metà di quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia determinata secondo regole stabilite dal provvedimento direttore agenzia del 27 dicembre 2021 n 376652

Raffronto tra ETR del soggetto estero con VTR

se ETR =/> 50% VTR NO CFC





Provvedimento 27 dicembre 2021 n. 376652: criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 167 del TUIR

- Imposte estere considerate ai fini della determinazione della tassazione effettiva estera (art 3)
 - ✓ le imposte sul reddito effettivamente dovute dall'entità estera controllata nello Stato di localizzazione, al netto dell'utilizzo di eventuali crediti d'imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento, sia le imposte prelevate sui redditi della medesima entità estera in altre giurisdizioni, versate a titolo definitivo e non suscettibili di rimborso;
 - ✓ Imposte sul reddito individuate dalla eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato di localizzazione della controllata ovvero lo Stato in cui si verifica il pagamento delle imposte sul reddito della controllata stessa:
 - ✓ Nell'ipotesi di Confederazione di Stati, si considerano, oltre che le imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali;
- Imposte italiane considerate ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna (art 4)
 - ✓ solo IRES al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata





Criteri di determinazione della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale interna (art 5)

- ✓ il calcolo della tassazione virtuale interna è eseguito sulla base delle caratteristiche della controllata, partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della stessa, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. In particolare, se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano tali principi contabili internazionali;
- ✓ salvo quanto previsto nelle successive lettere c), d), h) e i), sono prese in considerazione le imposte sul reddito effettivamente dovute nello Stato o territorio estero di localizzazione che devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi presentata alle competenti autorità fiscali, nelle connesse ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali ritenute subite ad opera di sostituti d'imposta o altri soggetti locali. Alle stesse condizioni, rilevano anche le imposte dovute, a titolo definitivo, in giurisdizioni diverse da quelle di localizzazione, sia dalla controllata sia da altri soggetti, in relazione al reddito della controllata stessa;
- ✓ se la controllata aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento, assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;
- ✓ per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale interna sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti).





Per evitare distorsioni nel confronto sono considerate altresì irrilevanti:

ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera:

- ✓ le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo, all'estero, ad una imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;
- ✓ le variazioni in diminuzione della base imponibile estera di natura temporanea e prive di riversamento certo e predeterminato (e relativi riassorbimenti), qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina interna sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale;

ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna:

- ✓ le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che avrebbero dato luogo, in Italia, a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio;
- ✓ le variazioni in aumento della base imponibile virtuale italiana di natura temporanea e prive di riversamento certo e predeterminato (e relativi riassorbimenti), qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina estera sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale.

(continua)





- ✓ ai fini della determinazione della tassazione virtuale interna non si tiene conto dell'applicazione in Italia del regime di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. ACE) e delle disposizioni riguardanti le società di comodo, le società in perdita sistematica e gli Indici Sintetici di Affidabilità (cd. ISA);
- ✓ non rilevano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
- ✓ l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, prevista negli articoli 87,comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che prevede, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;
- ✓ ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse stabilito nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e, ai fini della tassazione effettiva estera, delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione;
- ✓ ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera vanno considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile
 o delle imposte corrispondenti di qualsiasi agevolazione fruita dalla controllata ovvero accordata in base ad un
 apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera;
- √ è ammessa la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001. L'opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nell'entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata attraverso una manifestazione di volontà, non modificabile, da esprimere attraverso apposita indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi.





Art 167, comma 4 bis

- Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente;
- QDMTUT si applica prioritariamente rispetto alle imposte applicabili dalla controllante in ossequio alla normativa CFC;
- Sia nel metodo semplificato contabile che nel metodo ordinario rileva la QDMTUT come imposta corrente dovuta





Art 167, comma 4 ter

- In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti possono esercitare opzione:
 - ✓ Per imposta sostitutiva del 15% calcolata sull'utile contabile al lordo delle imposte e al lordo delle svalutazioni degli attivi e degli accantonamenti ai fondi rischi;
 - ✓ Si utilizza bilancio redatto secondo principi contabili adottati dalla controllante per redigere bilancio consolidato e senza tener conto delle elisioni intragruppo;
 - ✓ Durata triennale ed irrevocabile con tacito rinnovo al termine del trienni se non revocata;
 - ✓ Valida per tutti i soggetti controllati non residenti che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b) in base alla regola «all in all out»
 - ✓ Non si tiene conto di eventuali imposte sui redditi pagate all'estero dalla società controllata non residente;

Art 167, comma 4 quater

- Opzione per imposta sostitutiva esercitabile a condizione che:
 - ✓ Il bilancio partecipata non residente è oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio.





L'applicazione del nuovo ETR contabile dovrebbe estendersi anche ai dividendi e plusvalenze PEX per rinvio rispettivamente dell'art 47 bis TUIR e dell'art 87 al quarto comma lettera a) dell'art 167 TUIR

- Art 47 bis primo comma lettera a) TUIR, dividendi da società controllate:
 - ✓ Definizione di Paese privilegiato: a) nel caso in cui il soggetto non residente sia sottoposto a controllo (si rinvia alla definizione di controllo ai fini CFC) il verificarsi della condizione dipende dalla tassazione effettiva di cui alla lettera a) quarto comma dell'art 167 TUIR;
- Art 87 primo comma lettera c) nell'individuare la residenza fiscale rinvia ai criteri di cui all'art 47 bis comma 1
 TUIR e deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso.





ESEMPIO

Holding di partecipazioni: ETR contabile meno vantaggioso dell'ETR ordinario

ETR contabile		3,13%	ETR ordinario	-	VTR	-
Imposte sui redditi	12,50%	4	Imposte sui redditi	-	Imposte sui redditi	-
Costi indeduciibli		5	Costi indeduciibli	5	Costi indeduciibli	5
Dividendi (esenti)		100	Dividendi	100	Dividendi esenti al 95%	100
Redditi da attività industriali		25	Redditi da attività industriali	25	Redditi da attività industriali	25





GRAZIE!